

Il Presidente della Sezione Civile  
della Corte d'Appello di L'Aquila

considerato che la recrudescenza del contagio da COVID 19, da cui è interessata anche la regione Abruzzo, consiglia di ridurre al minimo gli spostamenti ed i contatti interpersonali;

letta la risoluzione adottata il 24\7\2020 dal Consiglio degli Ordini forensi d'Abruzzo, che consiglia di privilegiare, quando possibile, la forma della trattazione scritta dell'udienza, in applicazione dell'art. 221, comma 4, della l. 77\2020, di conversione del d.l. 34\2020;

visto il ruolo dell'udienza civile a cognizione ordinaria del 22\12\2020, e considerato che risulta composto da un numero di cause fissate per la precisazione delle conclusioni che eccede quelle che potranno ragionevolmente essere prese in decisione, per cui è opportuno rinviare sin d'ora quelle in sovrannumero,

DISPONE

che l'udienza del 22\12\2020 si tenga in forma scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. 28\2020, convertito nella l. 27\2020, dell'art. 221, comma 4, del d.l. 34\2020, convertito nella l. 77\2020, e dell'art. 1, comma 3, del d.l. 125\2020.

Più in particolare, saranno trattate tutte le cause in materia di protezione internazionale, e quelle di separazione e divorzio, le istanze di sospensione, le cause fissate per la prima udienza, quelle camerale

(ad eccezione delle cause n. 932\2015 e 1536\2016, di cui si dirà di seguito), e quelle rinviate al 22\12\2020 ai sensi degli artt. 281 sexies, 309 e 348 c.p.c. (ad eccezione della causa n. 816\2019, di cui si dirà di seguito).

Le cause che risultano invece fissate per la precisazione delle conclusioni saranno trattate se hanno un numero d'iscrizione a ruolo inferiore a 400\2017; le altre cause iscritte nel 2017 sono rinviate al 23\2\2021; mentre quelle iscritte nel 2018 sono rinviate al 23\3\2021.

La causa n. 816\2019, già fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ed i procedimenti n. 932\2015 e 1536\2016, aventi ad oggetto la correzione di errori materiali, restano assegnati al Consigliere Buzzelli, e rinviati all'udienza del 13\1\2021, quanto alla prima, sempre ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Al Giudice Ausiliario avv. Pertosa vengono assegnate le cause n. 275 e 296\2017 del ruolo che, dal Consigliere Buzzelli, sarà a giorni trasferito al Consigliere Fuina; e le cause n. 282 e 283\2017, del ruolo De Filippis;

al Giudice Ausiliario avv. Cucina vengono assegnate le cause n. 174, 262, 267 e 278\2017, del ruolo De Filippis;

al Giudice Ausiliario avv. Cimini vengono assegnate le cause n. 71, 109, 145 e 157\2017, del ruolo Del Bono.

La Cancelleria provvederà a pubblicare il presente decreto sul sito web della Corte, a comunicarlo al più presto ai difensori delle parti costituite, ed ad inserire nel registro informatico dei procedimenti che non vengono rinviati l'annotazione "trattazione scritta".

Ciascuna parte potrà depositare, con modalità telematica, almeno 5 giorni prima dell'udienza, succinte "note di trattazione scritta", contenenti esclusivamente richieste e conclusioni; potranno inoltre essere allegati nuovi documenti, di cui sia stata impossibile la produzione tempestiva; ed, al fine d'implementare il fascicolo telematico, le parti sono invitate a depositare in modalità telematica anche i documenti che hanno già depositato in forma cartacea;

il mancato deposito delle "note" verrà equiparato, ai fini degli artt. 181, 309 e 348 c.p.c., alla mancata partecipazione all'udienza;

in relazione alla causa n. 352\2018 (ruolo Del Bono), per la quale è fissato il conferimento dell'incarico al c.t.u., le parti, entro lo stesso termine, di 5 giorni prima dell'udienza, potranno nominare il proprio consulente di parte; mentre il c.t.u., entro quello stesso termine, provvederà a prestare il giuramento, di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate, con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;

con la stessa dichiarazione, inoltre, il consulente indicherà luogo, giorno ed ora d'inizio delle operazioni peritali; e potrà anche indicare il termine

richiesto per il deposito della relazione (se superiore a 60 giorni), l'eventuale istanza di acconti sul compenso, e di potersi avvalere di collaboratori, o del proprio mezzo di locomozione.

La Cancelleria provvederà ad accettare al più presto, e comunque prima dell'udienza, i depositi telematici;

il collegio, su impulso del relatore, delibererà in camera di consiglio, che si terrà "da remoto", mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA; il provvedimento sarà comunicato ai difensori con modalità telematica; i termini per gli eventuali adempimenti richiesti dal Collegio decorreranno dalla data di comunicazione della relativa ordinanza.

Si comunichi, alle parti costituite ed al c.t.u. nominato nella causa n. 352\2018.

L'Aquila, 25\11\2020.

IL PRESIDENTE

